

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1738 del 24/03/2025
Oggetto	Concessione per occupazione di area del demanio idrico per la realizzazione di un percorso pubblico ciclopedonale in sponda sinistra del Canale Navigabile Migliarino - Ostellato - Porto Garibaldi nel Comune di Comacchio (FE). Proc. Cod. FE23T0041 Richiedente: Comune di Comacchio
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1809 del 24/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno ventiquattro MARZO 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Concessione per occupazione di area del demanio idrico per la realizzazione di un percorso pubblico ciclopeditonale in sponda sinistra del Canale Navigabile Migliarino - Ostellato - Porto Garibaldi nel Comune di Comacchio (FE).

Proc. Cod. FE23T0041

Richiedente: Comune di Comacchio

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss. mm. e ii.;

- la l.r. 24/2009 art. 51, la l.r. 2/2015 art. 8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;
- la D.D.G. 2024/91 del 29/08/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara al Dott. Marco Roverati;
- la Deliberazione Dirigenziale n. DEL-2024-400 del 28/05/2024 che ha conferito, dal 01.06.2024, all'Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 26/2024;
- la DDG n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpa Emilia-Romagna;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 12/09/2023 registrata al PG/2023/154443 del 12/09/2023 e le successive integrazioni in atti ai prott. PG/2025/10616 del 20/01/2025 e PG/2025/32975 del 21/02/2025, con cui il Comune di Comacchio, C.F. 82000590388 / P.Iva 00342190386, con sede legale in Piazza Folegatti n. 5 nel Comune di Comacchio (FE), ha richiesto la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico per la realizzazione di un percorso pubblico ciclopeditonale in sponda sinistra del Canale Navigabile Migliarino - Ostellato - Porto Garibaldi nel Comune di Comacchio (FE), individuata al foglio 47 parte delle particelle 202 e 299 e Foglio 55 parte delle particelle 332 e 333 del Comune di Comacchio (FE) (mappali demaniali);

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 325 del 22/11/2023 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007, in quanto ricade nei pressi del sito di Importanza comunitaria IT4060002 "Valli di Comacchio";

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara (Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 646 del 07/03/2025 conservato in atti al prot. PG/2025/44622 del 07/03/2025);
- Ente Parco del Delta del Po (Provvedimento n. 2023/00209 del 25/08/2023 in atti al PG/2023/154443 del 12/09/2023);

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

CONSIDERATO che:

- stanti i comprovati fini istituzionali dell'occupazione delle aree demaniali di cui all'istanza in argomento, il Comune di Comacchio, in qualità di concessionario, è esentato dal pagamento del relativo canone, giusto quanto previsto dalla d.G.R. n. 895/2007 che prevede "che le concessioni rilasciate agli Enti Locali con il criterio di preferenza di cui all'articolo 15 comma 3 della L.R. n. 7/2004, siano esentate dal pagamento del canone, e che tale esenzione possa essere concessa a tali Enti anche per occupazioni necessarie all'esercizio di attività istituzionali a carattere non lucrativo, le quali possono essere svolte anche tramite soggetti terzi aventi carattere di associazioni o società non lucrative";
- il Comune di Comacchio è altresì esentato dal versamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, giusto quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della l.r. 2/2015;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Comune di Comacchio, C.F. 82000590388 / P.Iva 00342190386, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico per la realizzazione di un percorso pubblico ciclopedonale in sponda sinistra del Canale Navigabile Migliarino - Ostellato - Porto Garibaldi nel Comune di Comacchio (FE), individuata al foglio 47 parte delle particelle 202 e 299 e Foglio 55 parte delle particelle 332 e 333 del Comune di Comacchio (FE) (mappali demaniali), codice pratica FE23T0041;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2043**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 21/03/2025 (PG/2025/54274 del 21/03/2025);
4. di esentare il Comune di Comacchio, in qualità di concessionario, stanti i comprovati fini istituzionali dell'occupazione delle aree demaniali di cui all'istanza in argomento, dal pagamento del relativo canone, giusto quanto previsto dalla d.G.R. n. 895/2007;
5. di esentare altresì il Comune di Comacchio dal versamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, giusto quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della l.r. 2/2015;
6. di dare atto che il richiedente ha versato in data 17/10/2023 l'importo di € 75,00 relativo alle spese di istruttoria;
7. di precisare che non è consentita la subconcessione a terzi in mancanza di autorizzazione espressa dall'autorità concedente, che potrà eventualmente essere emessa a seguito di istanza del concessionario stesso sulla base della DGR 1727/2020 per i casi ammissibili e nell'ambito della durata della concessione presente;
8. di precisare che in caso di utilizzi a favore di soggetti terzi Enti è necessario effettuare

comunicazione al Servizio concedente indicando il nominativo e il codice fiscale del soggetto in esame e il concessionario si rapporta con tali soggetti privati individuati per consentirne l'utilizzo a scopo sociale o ricreativo con assegnazione senza scopo di lucro da parte del concessionario;

9. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 2335/2022 e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

11. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

12. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara Ing. Marco Bianchini;

13. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

14. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al Concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;

15. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale

delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott. Marco Roverati

(firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata al Comune di Comacchio, C.F. 82000590388 / P.Iva 00342190386 (cod. pratica FE23T0041).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al Canale Navigabile Migliarino - Ostellato - Porto Garibaldi nel Comune di Comacchio (FE), individuata al foglio 47 parte delle particelle 202 e 299 e Foglio 55 parte delle particelle 332 e 333 del Comune di Comacchio (FE) (mappali demaniali), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione è destinata a percorso pubblico ciclopeditoneale.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è esentato dal pagamento del canone annuale per l'occupazione di aree demaniali in quanto la stessa risulta finalizzata all'esercizio di attività istituzionali senza scopo di lucro, ai sensi della l.r. 7/2004 e della d.G.R. 895/2007.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il concessionario è esentato dal versamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, in quanto il concessionario costituisce Ente o Soggetto inserito nel conto economico consolidato individuato ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della l. 196/2009, giusto quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della l.r. 2/2015.
2. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/SUBENTRO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2043**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di

rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.

3. Qualora, prima o alla scadenza, intervenga la necessità di richiedere un cambio di titolarità lo stesso potrà essere eventualmente accordato, su istanza del soggetto subentrante da presentare entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento relativo, mediante istruttoria ed emissione di atto da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di idonea documentazione ai fini del trasferimento dei diritti connessi all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà anche tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale, compresi quelli riguardanti il ripristino dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave o reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione

concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora decadano le condizioni necessarie per l'utilizzo del bene. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la rinuncia, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;

3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in

corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FE23T0041;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza

Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

E DA ENTE PARCO

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 646 del 07/03/2025 in atti al prot. PG/2025/44622 del 07/03/2025 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno - Ferrara:

“1. L'intervento richiesto consiste nella realizzazione di un percorso Greenway così strutturato:

- Macrotratto A – ‘La Darsena’ (Tratto 1-2): sinistra idraulica del Canale Marozzo, lungo la via Valle San Carlo fino all'immissione con il Canale Navigabile;

- Macrotratto B – ‘Il Canale’ (Tratto da 3 a 8): argine sinistro del Canale Navigabile fino al Ponte San Pietro;

- Macrotratto C – ‘Le Valli di Comacchio’ (Tratto da 9 a 11): argine sinistro del Canale Navigabile dal Ponte San Pietro all'incrocio Via dello Squero-Via Marina;

- installazione e/o ripristino di n. 06 sistemi di sbarre di accesso alle aree in vari punti del percorso, il tutto come da allegato parte integrante del presente atto.

2. Le aree interessate dal percorso sono catastalmente ubicate ai fg 90 – 55 - 56 del Comune di Comacchio FE.

3. L'intervento dovrà essere realizzato come da progetto depositato presso questo Ufficio, registrato al protocollo n. 20/02/2025.0012193. Ogni modifica o intervento diversi dalla richiesta dovranno essere preventivamente autorizzate dall'A.R.S.T.P.C. - Ufficio Territoriale di Ferrara.

4. Si conferma quanto prescritto da questo Ufficio con parere favorevole di massima trasmesso al Comune di Comacchio con nota prot. n. 10975 del 20/02/2025 in sede di Conferenza di Servizi decisoria relativamente al Progetto A04-Greenway;

5. La pavimentazione del percorso Greenway in terreno stabilizzato, come dettagliata negli

elaborati grafici con pacchetto della profondità di circa 40 cm, dovrà essere posata sul rilevato senza lavorazioni in trincea, ma solo a seguito di scotico superficiale tale da non determinare abbassamenti della quota arginale e sostituzione con altri materiali granulari e quindi permeabili, con cui è costituito il rilevato arginale e la sua sommità, al fine di non ridurre il franco idraulico attuale garantito dal materiale coesivo impermeabile.

6. È altresì vietato manomettere e alterare la sagoma arginale e le sue quote; pertanto, qualsiasi intervento di adeguamento della sommità arginale, necessario per garantire la larghezza del percorso, dovrà essere autorizzato da questo Ufficio.

7. È espressamente vietato eseguire nell'alveo, sugli argini, nelle scarpate e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere, ad esclusione delle opere previste dal progetto.

8. È fatto divieto di installare qualsiasi elemento di arredo urbano sulla sommità arginale interessata dal tracciato Greenway che potrebbe ostacolare il passaggio dei mezzi d'opera di questa Agenzia.

9. Il Comune Richiedente è tenuto altresì ad apportare eventuali modifiche che questo Ufficio ritenga di dover ordinare per esigenze idrauliche e della navigazione e, in generale, di pubblica incolumità.

10. L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato a questo Ufficio, con congruo anticipo, mediante comunicazione e-mail all'indirizzo stpc.ferrara@regione.emilia-romagna.it.

11. Durante l'esecuzione dei lavori il Comune richiedente dovrà esibire, a semplice richiesta del personale incaricato della sorveglianza sulle opere idrauliche, il presente Atto-Nulla Osta Idraulico.

12. Il Comune di Comacchio rimane completamente responsabile dell'esecuzione dell'intervento e delle opere eseguite, comprese le sbarre, della loro presenza e della relativa manutenzione; ogni e qualsiasi danno arrecato alle opere idrauliche e/o a terzi a causa dell'intervento e delle opere in

argomento verrà imputato al Comune Richiedente, che dovrà provvedere direttamente alla loro riparazione, a proprie cure e spese, e con le prescrizioni che questo Ufficio Territoriale vorrà impartire.

13. Il Comune Richiedente sarà sempre comunque responsabile del bene realizzato e della sua custodia, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile.

14. Il Comune Richiedente dovrà farsi carico di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della vegetazione spontanea che crescerà sulla sommità arginale, sulle scarpate -lato fiume (fino all'acqua) e lato campagna (fino all'unghia arginale) - e sulle aree di pertinenza del percorso, provvedendo ad eseguire almeno due interventi di sfalcio all'anno (uno nel periodo primaverile e uno nel periodo autunnale).

15. Il Comune Richiedente dovrà inoltre provvedere a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari al buon mantenimento del percorso Greenway e di tutte le aree demaniali interessate dalle opere in argomento, anche a garanzia dell'utilizzo in sicurezza dello stesso.

16. Il Comune Richiedente è responsabile dell'installazione e manutenzione di tutte le opportune protezioni, delimitazioni, cartelli e limitazioni atti a rendere sicuri i passaggi ove siano state rilevate situazioni di potenziale pericolo lungo il percorso, in particolare all'altezza del passaggio posto al di sotto del ponte della SP 1 – via Spina.

17. Il Comune Richiedente è responsabile dell'accesso e del transito in sicurezza al percorso Greenway, comprese tutte le misure di interdizione all'accesso e transito che dovessero essere intraprese, soprattutto in caso di Allerta Idraulica e/o Costiera gialla, arancione o rossa (<https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>) e/o in condizioni meteomarine avverse.

18. Il Comune Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il libero accesso e il transito nell'area richiesta, alla darsena sul Canale Marozzo e alla sommità arginale sinistra del Canale Navigabile al personale e ai mezzi di questa Agenzia Regionale per l'attività di controllo e sorveglianza e di manutenzione della via d'acqua e delle relative pertinenze, nonché alle Imprese

da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto, compresi i mezzi pesanti. Questa Agenzia, e le Imprese da essa incaricate, non sono comunque responsabili per danni cagionati al percorso dal transito dei propri mezzi d'opera e di trasporto impegnati in attività finalizzate alla sicurezza idraulica e della navigazione.

19. Per garantire la possibilità di accesso al personale e ai mezzi di questa Agenzia, tutte le sbarre posizionate lungo il percorso dovranno essere provviste di una predisposizione per l'installazione del doppio lucchetto.

20. In caso di necessità di intervento di questo Ufficio Territoriale per motivi idraulici e della navigazione, con scavi e/o rimaneggiamenti, sulle aree di demanio idrico poste lungo il percorso e sul rilevato arginale, il Comune di Comacchio, ove necessario e al termine delle lavorazioni, dovrà provvedere a propria cura e spese al ripristino del percorso e di quant'altro sia funzionale a garantire la sicurezza dei fruitori della Greenway.

21. Eventuali possibili interventi futuri di ringrosso e rialzo arginale a quota +3,00 s.l.m., che la scrivente dovesse considerare per motivi di sicurezza idraulica, non prevederanno il ripristino del percorso in argomento.

22. È onere del Comune Richiedente provvedere all'allontanamento di tutti rifiuti che venissero abbandonati sulle aree demaniali interessate dal percorso Greenway, anche sulla scarpata a fiume.

23. L'A.R.S.T.P.C. – U.T. Ferrara non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi, e cedimenti spondali e mareggiate eccezionali. I lavori finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del Comune Richiedente.

24. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito dell'area di intervento.

25. L'A.R.S.T.P.C. – U.T. Ferrara, in ogni caso, rimane estranea da eventuali controversie

conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

1. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per motivi di sicurezza idraulica e della navigazione, l'A.R.S.T.P.C. – Ufficio Territoriale di Ferrara può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche con rinuncia, da parte del Comune Richiedente, a ogni pretesa d'indennizzo.

26. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.”

2. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Provvedimento n. 2023/00209, rilasciato dal Parco del Delta del Po:

“● per quanto riguarda la tipologia di essenze erbacee, arbustive ed arboree autoctone e non idroesigenti, si richiede elenco completo delle specie da mettere a dimora, da produrre ed inviare per specifica valutazione nell'ambito della progettazione esecutiva; a tale riguardo si suggerisce l'utilizzo di:

- sanguinello (Cornus sanguinea),*
- ligustro volgare (Ligustrum vulgare),*
- fillirea (Phillyrea angustifolia),*
- alaterno (Rhamnus alaternus);*

● per quanto riguarda le specie arboree, quelle indicate negli elaborati relativi al giardino ex scuole sono le seguenti:

- pioppo bianco (Populus alba),*
- liquidambar (Liquidambar styraciflua),*
- robinia (Robinia pseudoacacia),*

non si concorda con le scelte effettuate, tranne che per il pioppo bianco, le ulteriori specie da

impiegare potranno essere:

- *acero campestre (Acer campestre),*
- *leccio (Quercus ilex),*
- *farnia (Quercus robur);*

si suggerisce di impiegare anche essenze arbustive al contorno di quelle arboree al fine di creare una quinta vegetale completa e con maggiori caratteristiche di naturalità, utilizzando le stesse specie indicate al primo capoverso (sanguinello, ligustro volgare, fillirea, alaterno).

● *Per quanto riguarda l'allestimento del Giardino pubblico/anche quale "Porta di accesso al Parco" attraverso la predisposizione di una bacheca con pannello illustrativo dell'area protetta, completo di cartografia complessiva, si richiede di poter valutare sia i testi che le immagini che verranno proposti in fase esecutiva, oltre all'impianto grafico generale.*

● *Stesso dicasi per i pannelli illustrativi delle caratteristiche degli ambienti attraversati dei quali si chiede l'invio completo di testi immagini e veste grafica.*

● *Per quanto riguarda il percorso che si diparte dal Giardino pubblico e seguendo la sponda sinistra del Canale Navigabile raggiunge l'ANMI si prescrive inoltre:*

- *che il parcheggio presso il giardino pubblico sia identificato come partenza della ciclabile ad anello attorno alle Valli di Comacchio tramite apposita cartellonistica;*
- *di installare un cartello all'incrocio del ponte San Pietro che indichi il percorso delle Valli di Comacchio verso Valle Fattibello e la stazione da pesca Foce;*

si richiede di poter valutare sia i testi che le immagini dei suddetti cartelli e segnali, che verranno proposti in fase esecutiva, oltre all'impianto grafico generale.

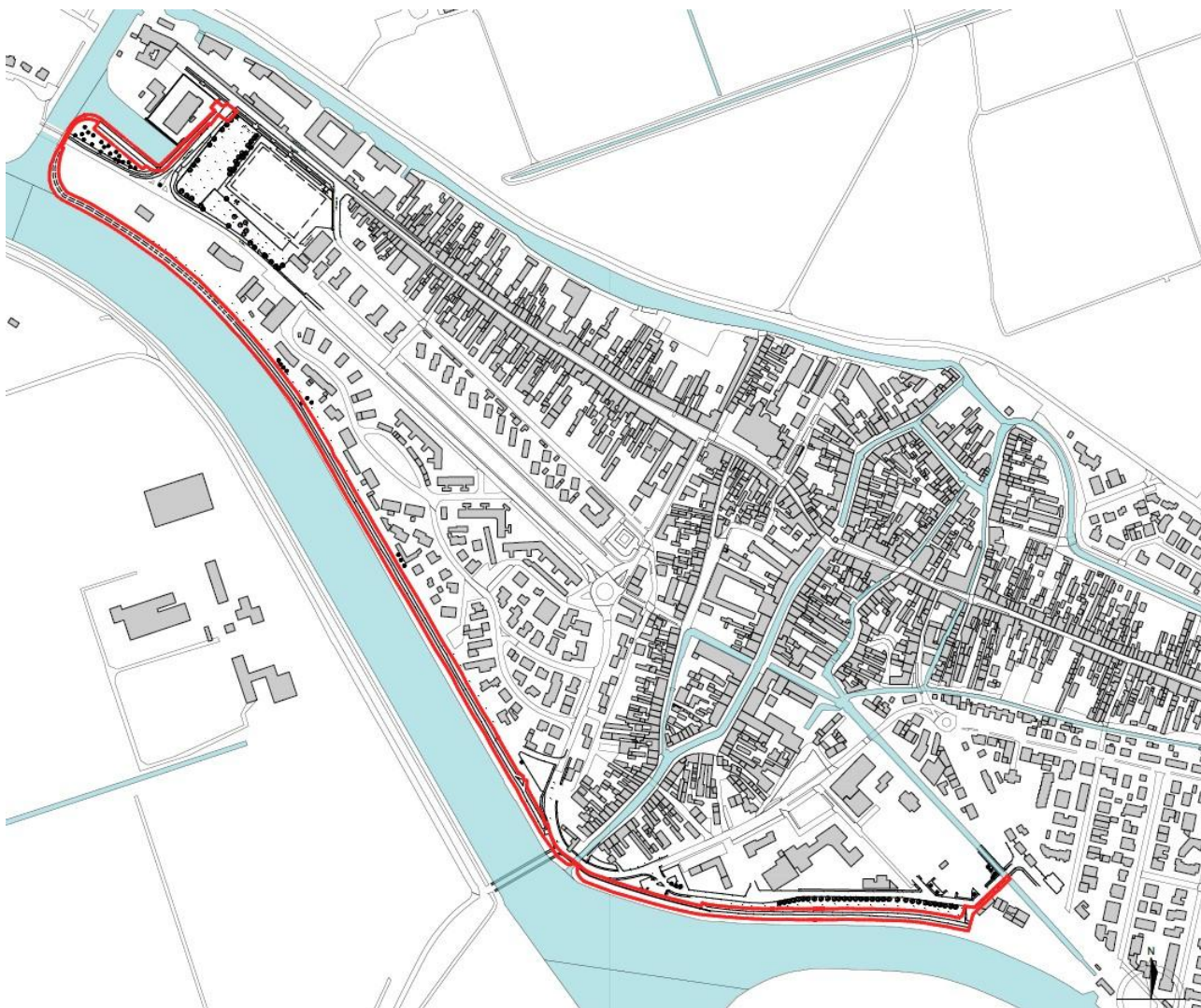
● *Si ricorda l'obbligo di rispettare il Manuale di Immagine Coordinata delle Aree Protette della Regione Emilia-Romagna.*

● *Per quanto riguarda la realizzazione della nuova tribuna nel campo da calcio Ider Carli, si chiede che il rilevato in terreno previsto alle spalle della gradinata assuma una forma naturale e*

smussata (non a cupola regolare) anche per favorire l'attecchimento delle specie erbacee autoctone da mettere a dimora, prevedendo eventualmente idrosemine con specie autoctone di ambiente arido"

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate o presenti su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.



Il sottoscritto Daniele Cavallini c.f. CVLDNL72M11D548L in qualità di Dirigente del Settore IV-V del Comune di Comacchio, P.Iva 00342190386, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Il legale rappresentante

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.